

AGEVOLAZIONI

Assonime fa “il punto” sulla rivalutazione dei beni d'impresa

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**

Seminario di specializzazione

INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI E RIFLESSIONI SUI PASSAGGI GENERAZIONALI

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Tra le diverse disposizioni di **carattere emergenziale** introdotte nel corso del 2020, una di quelle che ha suscitato maggior interesse è sicuramente la **(re)introduzione** della possibilità di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni**, nonché di procedere al cd. “**riallineamento**” dei valori fiscali ai maggiori valori contabili iscritti in bilancio.

Rispetto alle **precedenti leggi di rivalutazione**, la disciplina di cui all'[articolo 110 D.L. 104/2020](#) presenta diverse peculiarità:

- può riguardare anche un **singolo bene**;
- può essere operata anche **solo ai fini civilistici**;
- l'imposta sostitutiva da versare per l'eventuale riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è prevista nella misura del **3 per cento**;
- la possibilità di **riallineare** il valore fiscalmente riconosciuto al maggior valore contabile iscritto in bilancio è applicabile anche con riguardo all'**avviamento** e alle **altre attività immateriali**.

Tali peculiarità hanno determinato l'insorgenza di taluni nuovi **dubbi applicativi**, che vanno ad aggiungersi a quelli ancora irrisolti in comune con le precedenti leggi di rivalutazione.

In attesa che, con riguardo agli aspetti tecnico-contabili, l'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) pubblichi la **versione definitiva del Documento interpretativo n. 7** e che l'Agenzia delle Entrate fornisca **chiarimenti ufficiali** in merito alle peculiari tematiche di carattere fiscale, **Assonime**, con la **circolare n. 6 del 5 marzo 2020**, ha comunque affrontato alcune delle questioni aperte.

In merito all'**ambito oggettivo** di applicazione della disciplina, uno degli aspetti più rilevanti, tuttora controverso, riguarda la possibilità di **rivalutare i beni immateriali giuridicamente tutelati** alla data di chiusura del bilancio (marchi, brevetti, *know-how*), i cui costi siano stati

imputati a conto economico nonostante fossero capitalizzabili e, pertanto, non siano mai stati iscritti tra le attività.

Sul punto, **Assonime conferma quanto già sostenuto in passato**, ossia che parrebbe logico ritenere che, in linea generale, i **beni materiali o immateriali**, effettivamente esistenti al termine dell'esercizio 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) e **ancora nella titolarità dell'impresa** al termine dell'esercizio nel quale la rivalutazione è effettuata (il 2020) **possano essere rivalutati** quand'anche non fossero stati evidenziati tra le attività.

A sostegno di tale conclusione milita la circostanza per cui l'[articolo 2, comma 2, D.M. 162/2001](#) prevede la **rivalutabilità dei beni di costo unitario non superiore a euro 516,46**, nonché dei **beni completamente ammortizzati**, rilevando, per i beni immateriali, il fatto che si tratti di **beni giuridicamente tutelati**.

Tanto premesso – secondo Assonime – **non vi sarebbero motivi per escludere dall'ambito oggettivo** di applicazione quei beni in relazione ai quali fosse stata operata una diretta imputazione a conto economico delle spese sostenute, verificandosi, nella sostanza, i **medesimi effetti di un ammortamento integrale dell'onere sostenuto**.

Sul punto, si è espressa di recente anche la **DRE Lombardia**, in una risposta a un'istanza di interpello non pubblicamente fruibile (la **n. 904-2406/2020**), laddove, in relazione alla possibilità di rivalutare un **know-how giuridicamente tutelato, non acquisito da terzi e mai iscritto tra le attività**, né sottoposto a processo di ammortamento, parrebbe **legittimare la rivalutazione** ove il bene immateriale risultasse debitamente **registrato e giuridicamente tutelato** secondo la normativa vigente.

A supporto di tale conclusione parrebbe deporre anche la [risposta all'istanza di interpello n. 19/2020](#), nella quale l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile la **rateizzazione** - ai sensi dell'[articolo 86, comma 4, Tuir](#) - di una **plusvalenza realizzata con riguardo a beni immateriali non iscritti in bilancio**, affermando che, “[...] con risoluzione (ministeriale) n. 9/611 del 10 agosto 1991, aveva già avuto modo di precisare, proprio con riferimento alla **cessione di un marchio**, che le suddette disposizioni normative si rendono applicabili anche nella circostanza «in cui il **bene immateriale non è mai figurato in bilancio** in quanto non è stato sostenuto **alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione**». In tale ipotesi, ai fini della determinazione della plusvalenza, «che potrà fruire della **rateizzazione** di cui al comma 4» (dell'articolo 86 del Tuir), «il costo da porre a raffronto con il corrispettivo realizzato sarà zero, analogamente al caso in cui il bene risulta **completamente ammortizzato**»”.

Non mancano, tuttavia, prese di posizione assunte in passato dall'Agenzia delle Entrate che potrebbero deporre anche in senso contrario, come la [risposta all'istanza di interpello n. 180/2019](#), nella quale è stato ritenuto che “[...] il contribuente non possa avvalersi della disposizione agevolativa [legge di rivalutazione dei beni d'impresa] introdotta dalla legge di bilancio 2019 per i **manufatti utilizzati nell'ambito della concessione demaniale** di cui è titolare

*fino al 2033, in quanto per tali beni **difetta il requisito di iscrizione in bilancio**, richiesto dalla norma”.*

Ne emerge, pertanto, un quadro di incertezza che si auspica verrà chiarito, per quanto di rispettiva competenza, dall'Oic, con la pubblicazione della versione definitiva del **Documento interpretativo n. 7**, e dall'**Agenzia delle Entrate** con riguardo alle ricedute di ordine fiscale.

Altro aspetto affrontato da Assonime, connesso a quello appena rappresentato, concerne la **vita utile dei marchi oggetto di rivalutazione**.

L'Oic 24, al paragrafo 71, prevede infatti che “[...] *La stima della vita utile dei marchi **non deve eccedere i 20 anni***”, così che potrebbe sembrare che un **marchio posseduto da più di 20 anni**, seppur rivalutato, **non possa più essere oggetto di un ulteriore periodo di ammortamento**. Tuttavia – secondo Assonime – la possibilità di rivalutare un marchio ancora giuridicamente tutelato, nonostante un **possesso ultraventennale**, implica una **ragionevole aspettativa che tale bene possa generare in futuro ulteriori flussi di cassa positivi**, giustificando, tale circostanza, la **prosecuzione dell’ammortamento** per un ulteriore periodo, **comunque non eccedente vent’anni**.